

## **Regolamento del Destinatario della segnalazione Whistleblowing**

**MORONI AMATO S.R.L.**

### **Sommario**

<b>Art. 1 – Destinatario Whistleblowing - composizione e durata .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 – Poteri .....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 – Risorse Finanziarie .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Relazione Periodica .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 – Obbligo di riservatezza .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Modifiche .....</b>	<b>4</b>

Il Decreto Legislativo 24/2023 recepisce ed attua la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazione del Diritto dell'Unione e reca disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il Decreto dispone di individuare un gestore della segnalazione, anche monocratico, dotato di *«autonomia e poteri di iniziativa e controllo»*, in grado di gestire integralmente qualsivoglia segnalazione nel rispetto dei vincoli normativi.

Il presente Regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del Gestore della segnalazione della Società (detto anche "Destinatario Whistleblowing"), per Moroni Amato S.r.l. ruolo ricoperto da una funzione Legal esterna, individuando le regole e le modalità di esercizio dei poteri e dei doveri dello stesso.

### **Art. 1 – Destinatario Whistleblowing - composizione e durata**

Il Destinatario Whistleblowing è nominato dal Consiglio di Amministrazione ("CDA"), dura in carica un anno ed è rieleggibile per i successivi mandati della medesima durata temporale.

Il Destinatario Whistleblowing della segnalazione deve comunicare tempestivamente al CDA qualsivoglia situazione, anche potenziale, di incompatibilità, ovvero ogni effetto sulla perdita dei requisiti di autonomia, indipendenza.

È facoltà del Destinatario Whistleblowing rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso esso deve darne comunicazione, tempestiva, al CDA motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. In caso di rinuncia da parte del Destinatario Whistleblowing, essa non avrà effetto sino alla nomina del nuovo componente da parte del CDA. Negli altri casi, la rinuncia avrà effetto immediato.

La revoca del mandato conferito al Destinatario Whistleblowing della segnalazione potrà avvenire soltanto mediante apposita delibera del CDA a maggioranza assoluta.

### **Art. 2 – Poteri**

Il Destinatario Whistleblowing dispone di autonomi poteri di iniziativa, verifica e controllo, che si estendono a tutte le violazioni che pervengono per il tramite dei canali di segnalazione individuati dalla Società.

Tali poteri possono essere esercitati al solo fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel presente Regolamento e dalle norme di attuazione del medesimo ovvero:

- ❖ rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa;
- ❖ mantenere l'interlocuzione con il Segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- ❖ dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- ❖ fornire riscontro al segnalante di presa in carico della stessa entro 7 giorni dal suo ricevimento;
- ❖ entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione gestire la stessa, svolgere verifiche ed approfondimenti del caso – anche per il tramite di consulenti esterni, debitamente incaricati, o dei supplenti individuati – fornendo riscontro al segnalante.

Sulla base delle risultanze emerse dall'attività di verifica e controllo, il Destinatario Whistleblowing esprime periodicamente una valutazione riportata nella verbalizzazione periodica al CDA.

Il Destinatario Whistleblowing verifica periodicamente, secondo le cadenze temporali ritenute opportune, l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte al CDA con riferimento alle violazioni riscontrate a seguito di segnalazione e ritenute fondate.

Il Destinatario Whistleblowing della segnalazione dovrà coordinarsi con i responsabili delle competenti funzioni aziendali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari a carico del/dei soggetto/i responsabili della violazione segnalata, ferma restando la competenza dell'organo/funzione aziendale designato per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare.

Nello specifico, il Destinatario Whistleblowing, nell'ambito della sua attività volta a verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute è titolare, altresì, dei seguenti poteri:

- dare seguito ad attività ispettiva e di controllo all'interno della Società e in considerazione dei vari settori inerenti le violazioni segnalate;
- ha accesso a tutte le informazioni, da chiunque detenute, concernenti il merito delle segnalazioni ricevute;
- può, anche senza preavviso, chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti al merito delle segnalazioni ricevute, ai dirigenti della Società nonché a tutto il personale dipendente che svolga, continuativamente o occasionalmente, attività a rischio o che alle stesse sovrintenda;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti al merito delle segnalazioni ricevute, al CDA e ai singoli amministratori, agli organi di controllo esterni e in genere a tutti i soggetti che possono agevolare le verifiche utili all'approfondimento della fondatezza della segnalazione ricevuta;
- può effettuare ispezioni anche coordinandosi con eventuali servizi di sicurezza della Società di cui può avvalersi;
- può direttamente avvalersi del personale appartenente alle funzioni di controllo interno o, qualora necessario, per la natura delle verifiche, ad altre funzioni della Società;
- può rivolgersi, a consulenti esterni, qualora necessario;
- può richiedere la convocazione e l'incontro con il CDA e gli organi di controllo esterni; questi organi, a loro volta, possono richiedere un confronto diretto con il Destinatario Whistleblowing.

### **Art. 3 – Risorse Finanziarie**

Il Destinatario Whistleblowing dispone di autonomi poteri di spesa, approvati dal CDA, di cui potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, ecc.).

Il Destinatario Whistleblowing dovrà presentare rendiconto dettagliato dell'impiego delle risorse attribuite in occasione della sua relazione semestrale al CDA.

### **Art. 4 – Relazione Periodica**

Il Destinatario Whistleblowing predispone con periodicità almeno semestrale una *“Relazione riepilogativa sull'attività svolta”*. Tale relazione è trasmessa al CDA e deve riportare:

- il numero delle segnalazioni ricevute;
- la tipologia delle segnalazioni ricevute;
- i controlli eseguiti per verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute;
- le iniziative disciplinari/le sanzioni eventualmente proposte nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni segnalate.

#### **Art. 5 – Obbligo di riservatezza**

Il Destinatario Whistleblowing deve assicurare, in ogni fase e verso qualsivoglia funzione interna o esterna, anche apicale, la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni – con particolare riferimento alle segnalazioni pervenute – e deve astenersi dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dal D.lgs. 24/2023.

In ogni caso, ogni informazione in possesso del Destinatario Whistleblowing è trattata in conformità alla legislazione vigente in materia ed in particolare in rispondenza alla normativa sulla protezione dei dati di cui al GDPR in ottemperanza al D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Il principio di riservatezza si applica, in primis, all'identità del segnalante.

#### **Art. 6 – Modifiche**

Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento devono essere motivate e approvate dal Destinatario Whistleblowing.

Milano, dicembre 2023